

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22823 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 07/07/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 431/2024 R.G. proposto da:

Zauli Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Zauli (sé stesso) e
dall'Avv. Cesare Menotto Zauli

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di
Bolzano n. 42/2023 depositata il 26/07/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026
dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

Sentite le parti ed il Procuratore Generale in persona del Sostituto Cons. Anna Maria Soldi;

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello principale del contribuente, con la conferma dell'atto impugnato (avviso di liquidazione di imposta di registro su atto giudiziario recante enunciazione di mandato difensivo);
2. ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
3. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare, in subordine, il ricorso;
4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di rigetto del ricorso;
5. le parti presenti hanno concluso come da verbale richiamandosi ai loro atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta inammissibile, segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
2. Con i tre motivi di ricorso, in sintesi, il contribuente sottopone alla Corte di legittimità una questione di fatto – costituita dalla qualificazione ed interpretazione degli atti processuali del giudizio monitorio e confluiti nella decisione tassata – qui non rivedibile.

La sentenza impugnata ha valutato gli atti e, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziando l'impugnazione totale dell'avviso di liquidazione come risultante dal ricorso introduttivo (valutazione degli atti processuali riservata al giudice del merito).

Conseguentemente, in tal modo valutato il ricorso introduttivo, la domanda era stata accolta solo in parte in primo grado (per l'atto enunciato, con la soccombenza sull'imposta di registro per il decreto ingiuntivo).

Per l'atto enunciato (il mandato professionale al difensore) la CGT di secondo grado accerta in fatto la sussistenza di un mandato difensivo, imprescindibile per le prestazioni professionali. Anche questa è una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: "In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01).

Inoltre, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censura il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, *a pena d'inammissibilità*, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione. (Cass. Sez. 2, 31/01/2025, n. 2360, Rv. 673613 - 01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057, Rv. 641316 - 01).

Nessuna prospettazione delle violazioni di ermeneutica risulta proposta nel ricorso per cassazione, che si limita a reiterare i motivi dei precedenti gradi di merito e a richiedere una rivalutazione del fatto.

2. Con il primo motivo il contribuente prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il contribuente contesta l'accertamento del giudice di merito in ordine al contenuto del ricorso introduttivo; per il ricorrente il ricorso introduttivo sarebbe riferito solo all'atto enunciato e non anche a tutto l'avviso di liquidazione. Senonché lo stesso contribuente rileva che uno dei motivi di impugnazione verteva sulla totale illegittimità dell'avviso di liquidazione

(anche) per difetto di motivazione; con ciò introduceva in giudizio una domanda poi ritenuta idonea a concretare la sua soccombenza sul punto, con riflessi in ordine al governo delle spese di lite.

Il motivo è, quindi, inammissibile per le già indicate ragioni involgenti l'apprezzamento del contenuto degli atti processuali da parte del giudice di merito.

3. Con il secondo motivo, collegato logicamente al primo, il contribuente prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il motivo è stato proposto in via subordinata, al mancato accoglimento del primo. Tuttavia, rilevano anche in ordine a questa doglianza le stesse valutazioni di inammissibilità del motivo che precede, avendo il giudice di merito fatto discendere la compensazione delle spese di lite dalla soccombenza reciproca sempre sulla scorta della indicata ricostruzione e qualificazione delle domande di parte contribuente, volte a travolgere nella sua integrità l'avviso opposto.

4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986.

Per il contribuente nessun contratto (mandato difensivo) era stato enunciato nel provvedimento del Tribunale di Bolzano oggetto della tassazione. La sentenza impugnata, invece, accerta e rileva che almeno un contratto di prestazione d'opera professionale era stato enunciato, avendo ad oggetto la condanna proprio i compensi dell'opera professionale dell'Avvocato.

Su quest'aspetto la sentenza impugnata, quindi, accerta direttamente dall'atto sottoposto a registrazione la sussistenza dell'enunciazione. Per la sussistenza dell'enunciazione è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia un espresso richiamo all'atto posto in essere, sia che si tratti di atto scritto sia di atto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in

modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante («In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto» (Cass. Sez. 6, 13/11/2020, n. 25706, Rv. 659826 - 01).

Proprio in relazione a tale consolidata giurisprudenza la sentenza impugnata accerta dalla lettura del provvedimento oggetto di registrazione la sussistenza di una enunciazione del mandato difensivo, dell'atto di conferimento dell'incarico, che è cosa diversa dalla procura («In tema di imposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misura fissa (e non in termine fisso) ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è soggetta a registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e il contratto di patrocinio» Cass. Sez. 5, 08/07/2021, n. 19408, Rv. 661661 - 01).

Anche per quest'aspetto il ricorrente richiede una nuova valutazione del fatto (interpretazione dell'atto e ricognizione del suo contenuto enunciativo) non consentita.

Il motivo, quindi, risulta inammissibile per le già indicate ragioni.

5. Nel ricorso per cassazione il ricorrente prospetta sia una questione di costituzionalità sia i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, ed ancora una rimessione alla Corte di Giustizia Europea.

5. 1. Per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea il ricorrente richiama altri giudizi e prospetta del tutto genericamente uno speciale trattamento nei confronti dell'erario, in particolare per il quantum delle spese di lite. Non specifica per quale motivo la controversia dovrebbe essere rimessa alla CGUE, le norme europee violate o da interpretare per il diritto nazionale non conforme. Il tutto, poi, con riguardo ad un istituto (enunciazione) proprio di un tributo (imposta di registro) che, in quanto non armonizzato, sfugge alla cognizione della Corte di Giustizia UE.

6. La questione di costituzionalità non può essere rilevante in caso di ricorso inammissibile.

L'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso impone di non valutare la questione di costituzionalità prospettata: «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio» (Cass. Sez. 5, 28/09/2016, n. 19118, Rv. 641234 – 01; nello stesso senso, per il processo penale, che per la questione di costituzionalità ha aspetti identici: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. Balbi De Caro e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Comunque, la questione di costituzionalità è sia non rilevante sia manifestamente infondata.

Non rilevante, in quanto prospettata su una questione di fatto, di interpretazione di atti e di prove e non sul contenuto di una norma.

Manifestamente infondata, in quanto l'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 non viene in rilievo per il suo contenuto, ma per come interpretato dalle corti di giustizia tributaria nella loro attività giurisdizionale.

Peraltro la Corte Costituzionale già si è pronunciata con la decisione n. 7 del 1999 per la infondatezza della questione di costituzionalità della norma in relazione all'art. 24 della Costituzione. («Non è fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che, diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anche se esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6, d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio" della legge di delegazione è stata proprio quella di eliminare il divieto di allegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non già di esentare dall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - la tassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, sicché nel dovere di

regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - tale garanzia non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - con riferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva, sotto il profilo dell'assenza di attualità di tale capacità) - posto che il principio ha carattere oggettivo, perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnata chiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato (soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioè quella su cui verte il rapporto giuridico controverso: art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972). - S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995»).

7. Per quanto sopra detto risulta al contempo scontata l'assenza dei presupposti per la rimessione alla Sezioni Unite, in quanto si discute di valutazioni di fatto specifiche per singola controversia e non di questioni di nomofilachia, trattandosi per il resto di fare applicazione alla fattispecie di indirizzi interpretativi del tutto consolidati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24/03/2026

Il Consigliere estensore

ANGELO MATTEO SOCCI

Il Presidente

GIACOMO MARIA STALLA